



comune di Trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

## **COMUNE DI TRIESTE**

Dipartimento Territorio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio  
Servizio Immobiliare

Prot. Corr. n. 10/2026-23/3-2/1(1786)  
P.G.2026/105603

**OGGETTO:** Ordinanza di sicurezza balneare a terra - **anno 2026.**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

**VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469;

**VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/1977;

**VISTA** la Legge Regionale 13/11/2006 n.22 che detta "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia, modificata e integrata dalla Legge Regionale 21 aprile 2017 n.10;

**CONSIDERATO** che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare a terra, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e poi dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia;

**RICHIAMATA** la prassi in uso in ordine ai compiti e alle attribuzioni dell'Autorità marittima e dei Comuni in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti, sulla base della quale si predispongono due provvedimenti distinti, uno emanato dall'Ente locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l'altro dall'Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

**RITENUTO** indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzare il contenuto all'ordinanza di balneazione emessa dalla competente Capitaneria di Porto di Trieste;

**VISTO** il D.Lvo 267/2000;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Trieste;

**VISTA** l' Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste che disciplina la sicurezza per l'attività balneare, vigente per l'anno 2026;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1855 del 19 dicembre 2025 che definisce la stagione balneare, ai fini dell'individuazione e classificazione delle acque balneabili per l'anno 2026, come il periodo di tempo ricompreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, disponendo che in tale periodo verranno effettuati i prelievi per assicurare la qualità delle acque destinate alla balneazione;

**VISTO** l'art. 6 comma 2 del decreto legge 21 maggio 2025 n.73, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n.105, ai sensi del quale: "*al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno*";

## **ORDINA**

l'avvio delle attività della stagione balneare nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Trieste, ad esclusione del tratto di costa tra la foce del torrente Boveto e la Punta Ronco, di competenza dell'Autorità Portuale di Trieste, a decorrere dal 18 maggio 2026 al 20 settembre 2026.

Durante la stagione balneare presso gli stabilimenti balneari deve essere operativo il servizio di salvamento, nel rispetto dei requisiti temporali minimi regolamentati dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste, vigente per l'anno 2026.

## **DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE**

I.Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi d'acqua antistanti è vietato:

a) campeggiare, impiantare tende, baracche, roulottes, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Lasciare qualsiasi attrezzatura balneare e relativi accessori (sdraio, lettini, ombrelloni, tavole da

surf, materassini gonfiabili, ecc.) dalle ore 20.00 alle ore 7.00 nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Trieste;

b) occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di permanenza non deve essere inferiore ad un terzo della profondità; in ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a tre metri;

c) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli autorizzati alla vendita in forma itinerante.

Per i mezzi autorizzati alla vendita in forma itinerante sono ammessi unicamente carrelli a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica con un ingombro non superiore a 2 metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti.

È ammesso inoltre l'utilizzo di mezzo di trasporto con motore termico, elettrico o ibrido nel rispetto delle seguenti dimensioni massime: lunghezza 5,50 metri e larghezza 2,50 metri.

In entrambi i casi è ammessa una velocità massima per gli spostamenti di 5 Km/h;

d) praticare attività ludico sportive, gli sport di squadra (per esempio il gioco del calcio, pallavolo, ecc.) se può derivare danno alle persone e turbativa alla quiete pubblica, transitare a bordo di biciclette, monopattini di qualsiasi tipo e skateboards, roller e pattini;

e) condurre, far permanere o bagnare cani nelle seguenti spiagge libere denominate: ex Cedas, Topolini, Bivio Miramare 1, Bivio Miramare 2, nonché al bagno la Lanterna soggetto ad ordinanza di balneazione emessa dall'Autorità Portuale.

Il divieto suddetto non si applica ai cani guida per i non vedenti, ai cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed alla spiaggetta denominata Bau Beach, nata per ospitare cani.

Il divieto suddetto non si applica, altresì, ai cani del Rifugio del Comune di Trieste esclusivamente nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 7.00 alle ore 10.00 presso la spiaggetta adiacente al 3° Topolino.

Compatibilmente con altre eventuali attività programmate, il Comune potrà rilasciare il *nulla osta* all'addestramento, da parte delle associazioni di cani salvataggio, nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Trieste, previa richiesta indicante date, luogo, orari e attività che le stesse intendono praticare;

f) condurre, far permanere o permettere il bagno ad animali di specie diversa da quella canina in qualsiasi area demaniale marittima;

g) procurare disturbi acustici dati da apparecchiature sonore specialmente nella fascia oraria di rispetto dalle 13.00 alle 16.00;

h) provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;

i) esercitare attività (ad esempio pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza l'autorizzazione del Comune;

l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

2. Nelle spiagge date in concessione è facoltà del concessionario la scelta in merito all'accesso ai cani nella battigia antistante, fermo restando l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un idoneo cartello indicante se i cani siano ammessi o meno e a quali condizioni (garantendo comunque la fornitura di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni e di spazi d'ombra), purché dette condizioni non siano in contrasto con le indicazioni più oltre descritte con riferimento alle spiagge libere.

3. Non è ammessa la balneazione nella zona dello squero di Barcola, confinante con la Pineta di Barcola, in quanto lo specchio acqueo antistante viene utilizzato come corridoio di lancio.

## **NORME DI COMPORTAMENTO SULL'ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE CONSENTITE**

1. Sui seguenti tratti liberi del litorale triestino e cioè:

- a) sul lungomare Benedetto Croce;
- b) sul tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas ai Topolini;
- c) sul tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas (quello dopo i Topolini) al "bivio" fra il viale Miramare e la Strada Costiera;
- d) sulla spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce;
- e) sulla spiaggia denominata "ai Filtri", all'interno della p.c.n. n. 61/I del C.C. di S. Croce, limitatamente all'area indicata da apposito cartello, con possibilità di transito nell'area antistante solo per poter raggiungere la spiaggia consentita,
- f) sulla spiaggetta denominata Bau Beach sita a Barcola

si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, purché dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi, alle seguenti condizioni:

- è obbligatorio l'uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e, nei casi previsti dalla norma, di museruola. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento, qualora in servizio, possono condurre i cani anche solo tramite l'apposita pettorina;
- è obbligatorio portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- è obbligatorio portare con sé strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e provvedere alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola;
- è obbligatorio provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature. E' vietato l'utilizzo delle docce presenti nelle spiagge per la docciatura dei cani;
- i detentori dei cani sono tenuti a far effettuare la passeggiata igienica al cane al di fuori della spiaggia almeno ogni due ore;
- l'ingresso dei cani in acqua è ammesso solo contestualmente al detentore. Tale ingresso avverrà senza guinzaglio, per garantire la sicurezza dell'animale, ma dovrà essere effettuato a stretto contatto con il conduttore che sarà responsabile del comportamento dell'animale. I cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio all'uscita dall'acqua;
- deve essere evitato, se possibile, lo scrollamento del cane all'uscita dal mare in prossimità degli altri bagnanti;
- è vietato l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua per cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore.

2. Ai contravventori si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

- per le violazioni sulla battigia si fa riferimento all'art. 51 del vigente Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in combinato disposto con l'art. 33 della L.R. 20/2012 e s.m.i.;
- per le violazioni relative alla balneazione, si fa riferimento all'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

## **NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. I concessionari di strutture balneari, fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio e, fatti salvi, gli eventuali aggiornamenti della normativa in vigore nel periodo di riferimento, devono:

- a) aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente, pulendo frequentemente la struttura ogni giorno e dopo la chiusura dell'impianto; i lettini, le sdraio e le cabine vanno puliti ad ogni cambio di persona e a fine giornata;
- b) pulire i tavoli e le sedie dell'eventuale esercizio commerciale presente nello stabilimento ad ogni cambio d'uso;
- c) favorire per quanto possibile l'ampliamento delle zone d'ombra.

2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00, con possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno, esclusivamente nel mese di settembre. In caso di maltempo è ammessa la chiusura dello stabilimento; in tale circostanza è chiuso anche l'esercizio pubblico eventualmente presente nello stabilimento stesso, fatto salvo il caso in cui sia possibile con opportune barriere e delimitazioni impedire l'accesso all'arenile da parte degli avventori del pubblico esercizio.

3. Le riduzioni d'orario e le chiusure per maltempo vanno comunicate alla Capitaneria di Porto di Trieste, alla Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste.

4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile agli utenti, in prossimità degli ingressi, il cartello relativo all'accesso o meno dei cani allo stabilimento; copia delle ordinanze di sicurezza balneare per la stagione in corso emesse dalla Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi dell'art. 104 della legge regionale 2/2002.

5. E' obbligatorio mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua perfetta efficienza.

6. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, (laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di recinzione non deve essere inferiore ad un terzo della profondità; in ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a tre metri), con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

7. In ogni caso i titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione, anche al fine della balneazione ai sensi dell'art. 1 comma 251 della legge 296/2006.

8. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ente concedente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

9. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza anche quelle inserite negli atti di concessione.

10. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari veri e propri e le altre strutture, comprese quelle destinate a

determinate collettività come enti, circoli aziendali, associazioni sportive, alberghi, campeggi, ecc... devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:

- a) ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
- b) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia curando lo smaltimento dei rifiuti;
- c) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
- d) tenere a norma la propria rete fognaria;
- e) segnalare con apposita cartellonistica il divieto di uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- f) dotare i servizi igienici per diversamente abili di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;
- g) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di guardianaggio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- h) consentire il posizionamento di roulotte, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 51 del vigente Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in combinato disposto con l'art. 33 della L.R. 20/2012 e s.m.i., relativamente alle norme sull'accesso dei cani.

Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale) e la Polizia Locale del Comune di Trieste, e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della legge 689/81 e s.m.i. e dell'art.7 bis del Testo Unico degli Enti Locali sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il rapporto previsto dall'art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art.18 devono essere presentati al Servizio Immobiliare del Comune di Trieste.

Trieste, (vedi data firma digitale)

IL SINDACO  
(Roberto DIPIAZZA)